



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Delibera n. 269/2024

RISOLUZIONE n. 3/2024

del 13 febbraio 2024

Approvazione del modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per i soggetti che hanno esercitato il diritto di opzione di cui all'art. 1, comma 4 e ss della Legge 31 agosto 2022, n. 130, e per i magistrati reclutati ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 – Anni 2024/2025

Il Consiglio nella seduta del **13 febbraio 2024**, composto come da verbale in pari data, udito il relatore Cons. Giulio Corsini;

- **rilevato** che ai sensi dell'art. 8, comma 01, del Decreto Legislativo 31 dicembre 1995, n. 545, così come modificato dalla Legge 31 agosto 2022, n.130, a “*i magistrati tributari reclutati ai sensi dell'articolo 4 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel titolo I, capo II, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12*”;
- **ritenuto** che ai magistrati tributari trovi anche applicazione il previgente art. 8, commi 1 e ss. del D.Lgs. 545/92 cit.;
- **ritenuto** che l'indicata modifica normativa debba trovare prima applicazione per i magistrati che hanno esercitato il diritto di opzione di cui all'art. 1, comma 4 e ss. della Legge 130/22 cit. dovendosi intendere nonostante il dettato testuale del comma 01 che il riferimento è a tutti i magistrati tributari (e quindi anche a quelli che hanno esercitato il diritto di opzione come sopra indicato) stante la identità di *status* giuridico tra i magistrati assunti per concorso e quelli c.d. transitati;
- **considerato** che le norme richiamate – fatto salvo il giudizio di incompatibilità applicativa – richiamando il Capo II del Titolo I del R.D. 12/1941 cit. fanno assumere specifica rilevanza agli artt. 16, 18 e 19, che prevedono, tra l'altro, ipotesi di



incompatibilità di funzioni e di sede per rapporti di parentela ed affinità con esercenti la professione forense o con magistrati, risultando invece non compatibili i richiami ai rapporti con ufficiali o agenti di polizia giudiziaria;

- **ritenuto** che da un esame specifico di tali norme è possibile assumere che:

l'art.16 introduca il principio di “*esclusività*” delle funzioni di “*magistrato tributario*”, non essendo dunque consentita l'assunzione di pubblici o privati impieghi od uffici, ad eccezione di quelli di senatore, di consigliere nazionale o di amministratore gratuito di istituzioni pubbliche di beneficenza né l'esercizio di industrie o commerci, né di qualsiasi libera professione;

l'art. 18 sancisca l'incompatibilità per i magistrati nelle cui sedi di esercizio delle funzioni i loro parenti fino al secondo grado, gli affini in primo grado, il coniuge o il convivente, esercitano la professione di avvocato o a certe condizioni i praticanti avvocati;

l'art. 19 disciplini l'incompatibilità per rapporti di parentela o affinità con magistrati della stessa sede;

-**considerato** che da un confronto tra le disposizioni di nuova applicazione e quelle previgenti è possibile ricavare che:

l'art. 16 sia norma di portata generale idonea già a ricomprendere le ipotesi pertinenti di cui all'art. 8, comma 1, D.Lgs. 545/92, che si fondano sull'esclusività del rapporto dei magistrati tributari [art. 8, comma I, lett. b) seconda parte, la previsione di cui alla lett. c), alla lett. d). alla lett. e) limitatamente alla ipotesi del rapporto di dipendenza, alla lett. g), alla lett. i), alla lett. l) ed alla lett. m-bis)], ferme restando le residue ipotesi di incompatibilità funzionale oggetto di disciplina specifica all'art. 8, comma 4;

l'art. 18 disciplini situazioni di incompatibilità già individuate nell'art. 8, comma 1-bis, D.Lgs. 545/92, laddove tuttavia tale norma prevede un ventaglio applicativo di ipotesi più ampio (si pensi, per esempio, alle attività di consulenza tributaria), ma un più stringente regime spaziale, tenuto conto che il divieto si estende alle “*regioni*” e alle “*province confinanti con la predetta regione dove ha sede la corte di giustizia tributaria di primo grado*” ove presta servizio (per le *Corti di giustizia tributaria di secondo grado* il riferimento è solo alle “*Regioni confinanti*”), per quel che qui rileva, il “*giudice*” o il “*magistrato*” interpretandosi in senso omnicomprendivo il termine “*componenti*” utilizzato nel comma 1 bis;

- **rilevato** che il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria è l'Organo deputato all'accertamento della sussistenza delle cause di incompatibilità;

- **ritenuto** che le norme sull'incompatibilità sono dettate nel pubblico interesse e che, analogamente a quanto previsto per i giudici tributari presenti nel ruolo unico di cui



all'articolo 4, comma 39-*bis*, della legge 12 novembre 2011, n. 183, i magistrati tributari reclutati con le modalità indicate in premessa sono tenuti a rendere una **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** in tema di eventuale sussistenza di cause di incompatibilità, sotto il vincolo di responsabilità anche di natura penale nel caso di mendaci attestazioni ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. 28.12.2000, n. 445, da ripetere ogni qualvolta intervengano modifiche rilevanti, con la presentazione di una nuova dichiarazione nel termine di 60 giorni decorrenti dalla variazione che si è verificata

- **ritenuto**, altresì, che al Consiglio è riservata la facoltà di controllo e di verifica della dichiarazione (art. 71 D.Lgs. 445/2000) in ordine alla posizione dei magistrati tributari riguardo alle incompatibilità previste dalla vigente normativa;

- **considerato** inoltre che con la dichiarazione possono esser richieste notizie in merito a procedimenti penali in corso per cui sono stati posti in essere atti non coperti dal segreto istruttorio e comunque ostensibili, ivi compresi provvedimenti cautelari personali e patrimoniali o atti di perquisizione, rimanendo fuori dal segreto delle indagini ogni provvedimento successivo alla chiusura delle indagini *ex* articolo 415 *bis* c.p.p.;

DELIBERA

- di approvare il modello allegato di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per gli anni 2024 -2025, da redigere da parte di tutti i magistrati che hanno esercitato il diritto di opzione di cui all'art. 1, comma 4 e ss. della Legge 130/22 cit. e per i magistrati che verranno reclutati ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 545/92 componenti delle Corti di Giustizia Tributarie di primo e di secondo grado e delle Corti di primo e secondo grado di Trento e Bolzano;

- di trasmettere copia della presente delibera e del modello di dichiarazione allegato ai Presidenti delle Corti di Giustizia Tributarie di primo e di secondo grado e delle Corti di primo e secondo grado di Trento e Bolzano, che dovranno darne comunicazione **senza indugio** ai soggetti interessati, i quali sottoscriveranno apposita nota per ricevuta, indicando la data di consegna.

Si precisa che:

la comunicazione *potrà essere effettuata all'indirizzo PEC del giudice nei casi in cui, per difficoltà oggettive, non sia possibile farlo in presenza e, nell'ipotesi in cui*



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

l'interessato non abbia indirizzo PEC, tramite e-mail chiedendo al destinatario di riscontrare l'avvenuta ricezione con apposita e-mail;

I magistrati interessati dovranno compilare e consegnare la dichiarazione sostitutiva alla Segreteria della Corte Tributaria di appartenenza **entro e non oltre il 1° marzo 2024**, con assunzione di responsabilità anche penale;

la sottoscrizione potrà essere apposta con una delle seguenti modalità alternative:

- con firma di proprio pugno autenticata da un responsabile dell'Ufficio di Segreteria della Corte Tributaria;
- con firma di proprio pugno, allegando la fotocopia di un valido documento di identità;
- con valida firma digitale.

Le Segreterie delle Corti Tributarie dovranno acquisire (in formato PDF) e protocollare ogni dichiarazione pervenuta all'ufficio **trasmettendola singolarmente** a questo Consiglio di Presidenza.

Le dichiarazioni dovranno essere inoltrate tramite PEC avendo cura, altresì, di inserire l'oggetto con il seguente formato standard:

COGNOME NOME – CGT 1°/2° GRADO – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO NOTORIO - INCOMPATIBILITA' - (RIS. n. 3/2024 del 13/02/2024).

IMPORTANTE: Le dichiarazioni sostitutive **non potranno essere trasmesse cumulativamente** con un'unica nota di trasmissione, ma inviate singolarmente in quanto, per il successivo inserimento nel fascicolo personale del giudice, ciascuna dichiarazione deve essere protocollata in entrata da questo Ufficio di Presidenza con un suo numero di protocollo identificativo.

Tutte le dichiarazioni sostitutive dovranno essere trasmesse entro il **15 marzo 2024**;

La presente risoluzione, con modello allegato, verrà trasmessa:

- al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 545/92, nonché al Ministro dell'Economia e Finanze;



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

- alle Corti di Giustizia Tributarie di primo e di secondo grado e alle Corti di primo e secondo grado di Trento e Bolzano.

La Risoluzione, con l'allegato modello, sarà pubblicata sul sito internet del Consiglio di Presidenza (www.giustizia-tributaria.it).

LA PRESIDENTE
Firmatario1